



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente**

**Componenti**

TARDIO dott.ssa Angela  
MARINI dott. Luigi  
IMPERIALI dott. Luciano  
DI FLORIO dott.ssa Antonella  
SIANI dott. Vincenzo  
DE MASI dott. Oronzo  
SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe  
ORILIA dott. Lorenzo  
MANTOVANO dott. Alfredo  
DI NICOLA dott. Vito  
PATTI dott. Adriano Piergiovanni  
VANNUCCI dott. Marco  
CRISCUOLO dott.ssa Anna  
DI STEFANO dott. Pierluigi  
SCARANO dott. Luigi Alessandro  
PEZZULLO dott.ssa Rosa  
CATENA dott.ssa Rossella  
DI SALVO dott. Emanuele  
DOVERE dott. Salvatore

riunito il 29 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

**Sentita** la relazione del consigliere Antonella Di Florio;

**Letto** il verbale del 21 settembre 2021 che attesta il deposito, alle ore 11,40, nella Cancelleria della Corte di cassazione, della richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto, Piemonte, concernente alcune parti del Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), nel testo risultante dalle



integrazioni e riferita al seguente quesito «*Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?*»;

**Letta** l'ordinanza del 26.10.2021 con la quale questo Ufficio centrale per il referendum, esaminate le delibere dei vari Consigli regionali, non formulava alcun rilievo rispetto al quesito proposto e si limitava a rilevare l'irritualità della delibera della Assemblea Regionale Siciliana – che non conteneva l'indicazione del numero dei consiglieri assegnati – considerandola, comunque, non decisiva rispetto alla regolarità formale del quesito referendario in quanto esso era stato comunque avanzato da più di cinque consigli regionali. Si proponeva, inoltre, quale titolo della richiesta referendaria, la seguente denominazione: «*Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio Direttivo della Cassazione e dei Consigli Giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte*»;

**Letto** il verbale del 9 novembre 2021 che attesta il deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione delle memorie dei Consigli regionali promotori contenenti alcune osservazioni riguardanti sia la denominazione da attribuire al referendum, sia la segnalata irritualità della delibera dell'Assemblea Regionale siciliana;

**Preso atto** che i delegati, hanno chiesto di integrare la denominazione della richiesta di referendum proposta con l'ordinanza 26 ottobre 2021 aggiungendo, a fini maggiormente esplicativi, le parole “*Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni dei consigli giudiziari*”, da premettere al titolo formulato da questo Ufficio; sicché il titolo completo, secondo la loro richiesta, dovrebbe essere il seguente: “*Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio Direttivo della Cassazione e dei Consigli Giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte*”;

**Considerato** che la proposta è condivisibile in quanto finalizzata ad una maggiore chiarezza del quesito referendario, ma deve essere corredata dall'aggiunta dell'indicazione che essa riguarda anche il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

**Considerato** che, rispetto alla irritualità della delibera dell'Assemblea Regionale Siciliana segnalata con l'ordinanza interlocutoria di questo Ufficio, i delegati sostengono che essa non possa comunque assurgere a vizio tale da determinare l'esclusione dell'Assemblea Regionale medesima dai promotori dell'iniziativa (seppure in sovrannumero rispetto al minimo costituzionalmente richiesto); assumono, al riguardo, che l'art. 29 della l. 352/1970 non impone espressamente alle Regioni di indicare - nel verbale di deliberazione - il numero dei componenti assegnati al Consiglio regionale, benché esso sia, ovviamente, rilevante ai fini del raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta richiesto dall'art. 30 della medesima legge;



aggiungono che il numero di componenti “assegnati” all’organo rappresentativo della Regione Sicilia è fissato direttamente nello Statuto regionale, il quale presenta rango di legge costituzionale, in forza della conversione avvenuta con legge cost. n. 2 del 1948 e che, nello specifico, esso è stato modificato con la legge cost. n. 2 del 2013, che ha previsto (art. 1) i componenti assegnati in numero di settanta;

**Atteso**, al riguardo, che la mancata osservanza dell’art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, pur esistente sotto il profilo della regolarità formale richiesta dalla norma, può ritenersi sanabile e sanata attraverso la precisazione, sopra riportata, contenuta nella memoria depositata, pur confermandosi l’irrelevanza, già segnalata da questo Ufficio, ai fini dell’ammissibilità del quesito referendario, proposto comunque da più di cinque Consigli regionali;

**Rilevato** che, pertanto, la richiesta di referendum, rispetta i requisiti formali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto:

- è stata formulata da almeno cinque Consigli regionali con delibere adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

- contiene, oltre al quesito e all’indicazione specifica delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei Consigli regionali che hanno deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non è anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;

- è stata sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio;


- ha ad oggetto disposizioni di legge vigenti al momento dell’adozione delle delibere e tuttora, delle quali non sono nel frattempo entrate in vigore modificazioni tali da comportare il trasferimento del quesito su altre disposizioni, ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 352 del 1970 (v. sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978);

- il tenore testuale del quesito proposto rispetta, infine, il disposto dell’articolo 27 della legge 352 del 1970 poiché, involgendo la richiesta di referendum l’abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, contiene, oltre all’indicazione del titolo della legge, dell’articolo e del comma anche l’integrale trascrizione del testo letterale delle disposizioni di cui è proposta l’abrogazione;

**Rilevato** che l’integrazione della denominazione del referendum richiesta dai promotori rispetto a quella proposta di questo Ufficio centrale è condivisibile in quanto contribuisce, in termini sintetici, a rendere consapevole il cittadino chiamato al voto del contenuto delle norme di cui si propone l’abrogazione, ma deve essere corredata dall’indicazione del “Consiglio direttivo della Corte di cassazione”;

**Ritenuto**, quindi, di dovere dichiarare la detta richiesta di referendum conforme alle norme di legge, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione (articoli 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1);

P. Q. M.




**Dichiara** conforme ai requisiti della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum di cui in motivazione, **con la seguente denominazione:** *“Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte”* **e sul seguente quesito:** *« Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”? »*

**Dispone** che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.

**Dispone**, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei Consigli regionali promotori.

Roma, 29 novembre 2021

Il Vice Presidente  
Matilde Cammino



Depositata in cancelleria  
Oggi 30 novembre 2021  
Il direttore  
Pierluigi Esposito

